



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

ORDINANZA N. 78 DEL 26/05/2022

Settore proponente: AREA GESTIONE TERRITORIO e AMBIENTE, LLPP e SICUREZZA

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE ZANZARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BONIFACIO – ANNO 2022

Il Sindaco

PRESO ATTO che dal "Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori" della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto, risulta:

- in Italia, a partire dal 2007 e, nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) costituisce il vettore degli agenti eziologici virali;
- a causa dell'espansione dell'epidemia da Zika Virus nel continente americano a partire dal 2015, con casi importati anche in Europa, il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono in corso epidemie.

CONSIDERATO, pertanto, il rischio igienico sanitario che la puntura di zanzara può comportare, oltre al notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne, nei confronti dell'uomo e degli animali.

VALUTATO che sul territorio comunale è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre), favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile a ottobre.

RILEVATO che tali insetti depongono le uova in una molteplicità di contenitori, anche di piccole dimensioni.

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale provvede all'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali ed adulticidi contro le zanzare in aree pubbliche, ma è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti.

PRESO ATTO che a tale scopo il Comune distribuisce gratuitamente alla popolazione un prodotto larvicida ecologico ad uso domestico.

RILEVATO che la strategia di lotta alle zanzare è basata sulla soppressione dei focolai di sviluppo larvale, sia tramite l'impiego di specifici prodotti, sia tramite azioni finalizzate a prevenirne la creazione (quali ad esempio l'eliminazione dei ristagni d'acqua), in quanto produce risultati duraturi nel medio e lungo periodo.

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare.

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

VISTA la D.G.R. Veneto n. 174 del 22/02/2019, per l'Istituzione di un Tavolo tecnico intersettoriale regionale sulle malattie trasmesse da vettori e misure per la programmazione delle attività di controllo e contrasto dei vettori per il biennio 2019-2020.

VISTO il "Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025" recepito con D.G.R. Veneto n. 207 del 18/02/2020.

VISTA la D.G.R. Veneto n. 12 del 12/01/2021, con cui la Regione Veneto ha approvato il nuovo documento recante "Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e Linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare" per il biennio 2021-2022.

VISTA la D.G.R. Veneto n. 100 del 07/02/2022, che modifica le linee guida relative al "Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e Linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare" di cui alla D.G.R. Veneto n. 12 del 12/01/2021.

VISTA la Delibera del Direttore Generale dell'ULSS 9 Scaligera n. 320 del 31/03/2022, con cui si approva il documento di programmazione annuale e di monitoraggio per il controllo dei vettori per l'anno 2022.

VISTO il Piano di disinfestazione contro le zanzare del Comune di San Bonifacio – anno 2022, redatto dall'Ufficio Ecologia e inviato al Dipartimento di Prevenzione della Azienda ULSS 9 Scaligera con nota Prot. 16068 del 11/05/2022.

VISTI gli articoli 7 bi, 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Per le motivazioni sopra esposte;

ORDINA

A tutta la cittadinanza di:

- non abbandonare oggetti e contenitori, di qualsiasi natura e dimensioni, dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne).

A tutti i condomini e ai proprietari/gestori degli edifici:

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici, con prodotto disinfestante larvicida in compressa, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino alla fine del mese di ottobre 2022. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dar luogo alla formazione di focolai larvali;



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

- evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce e sterpi che ne possano celare la presenza.

Ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse di:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua.

Ai Consorzi, alle Aziende Agricole e Zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento di:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici, allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- procedere autonomamente, fino al mese di ottobre incluso, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali.

Ai responsabili dei cantieri di:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, fino al mese di ottobre incluso, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura.

A coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili di:

- conservare gli pneumatici entro spazi coperti o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto d'acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, fino al mese di ottobre incluso, degli pneumatici privi di copertura.

A coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione di auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani di:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare fino al mese di ottobre, delle aree interessate da dette attività;
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi, bacinelle ecc.);
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi.

All'interno dei cimiteri di:



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

- trattare con prodotto larvicida i depositi d'acqua;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- non inserire acqua nei vasi per fiori artificiali ed eliminare subito quella piovana;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

Precauzioni da adottare.

Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto.

Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini); nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis* o formulati a base di derivati siliconici (*fil monomolecori*).

In generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie particolari precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.

AVVERTE

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio online.

La violazione del presente provvedimento comporterà a carico dei responsabili l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, stabilita ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione della ULSS n. 9, nonché ogni altro Agente od Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente ordinanza abbia efficacia temporale nel periodo compreso tra la data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e **fino al 31 ottobre 2022**;
- che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio online, inserzione nel sito internet e nella pagina facebook del Comune di San Bonifacio al fine di garantirne la divulgazione.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi, o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani e simili, il Comune provvederà ad



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti.

Il Sindaco
PROVOLI GIAMPAOLO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)